



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di POTENZA Sezione 1, riunita in udienza il 23/04/2024 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:

GRECO FRANCESCO, Presidente
LACEDRA DONATO, Relatore
MURANO ANTONIO, Giudice

in data 23/04/2024 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. [redacted]/2023 depositato il 10/07/2023

proposto da

[redacted] Srl - [redacted]

Difeso da

Daniele Brancale - BRNDNL87D08I954K

Rappresentato da [redacted]

ed elettivamente domiciliato presso daniele.brancale@pec.basilicatanet.it

contro

Ag.entrare - Riscossione - Potenza

elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.agenziaiscossione.gov.it

Avente ad oggetto l'impugnazione di:

- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09220230001049291000 TARI 2014

a seguito di discussione in pubblica udienza

Richieste delle parti:

Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)

Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con tempestivo ricorso, la società [REDACTED], in persona del legale rapp.te pro tempore, [REDACTED], rappresentata ed assistita dal Dott. Daniele Brancale (Tributarista), si opponeva avverso cartella di pagamento n.09220230001049291000, emessa e notificata in data 17.03.2023, dall'Agenzia delle Entrate Riscossione di Potenza, per conto del Comune di [REDACTED] (Pz), con la quale, il predetto Ente, intimava la sunnominata società, al pagamento della somma complessiva di €16.377,88, a titolo di presunto omesso versamento della TARI per l'anno 2014.. Deduciva la nullità dell'atto impugnato, per i seguenti motivi: 1) Mancanza di legittimazione attiva in capo all'Agenzia delle Entrate Riscossione. L'opposta cartella afferisce al recupero, in nome e per conto del Comune di [REDACTED], di somme presuntivamente non versate dalla ricorrente per TARI anno 2014. Parte ricorrente contesta la legittimità del diritto in capo all'odierna resistente, di riscuotere delle somme in nome e per conto del Comune di [REDACTED], quale Ente impositore, non essendo possibile rinvenire l'esistenza della relativa delibera di Consiglio Comunale con cui l'ente locale ha affidato, a far data dal 1° luglio 2017, il servizio di riscossione coattivo delle entrate tributarie locali al Concessionario nazionale per la riscossione, già noto come Agenzia delle Entrate Riscossione. Sul punto giova evidenziare che l'art.2 del d.l.n.193 del 2016, così come sostituito dall'art35 del d.l.n.50/2017, dispone al comma 2 che "a decorrere dal 1° luglio 2017, le amministrazioni locali di cui all'articolo 1, co.3, possono deliberare di affidare al soggetto preposto alla riscossione nazionale le attività di riscossione, spontanea e coattiva delle entrate tributarie o patrimoniali proprie e, fermo restando quanto previsto dall'articolo 17, commi 3-bis e 3-ter del D. Lgs. n.46/1999, delle società da esse partecipate". In relazione a quanto sopra esposto e considerata la data di esecutività del ruolo oggetto della cartella opposta (23.12.22), appare legittimo, quindi, per la ricorrente avere idonea e comprovata dimostrazione dell'esistenza o meno della delibera di C.C., con cui il Comune di Viggiano, a partire dal 1° luglio 2017, ha affidato l'incarico della riscossione dei propri tributi locali al nuovo Ente subentrato alla ex Equitalia, vale a dire ad Agenzia delle Entrate Riscossione. Orbene, laddove controparte non riesce a dimostrare l'adozione da parte del Comune di Viggiano dell'apposita delibera citata in data antecedente alla consegna del ruolo all'agente della riscossione, l'adita Corte non potrà che addivenire alla declaratoria di illegittimità della cartella impugnata; 2) Violazione dell'art.25, co.3, del Regolamento comunale TARI del Comune di [REDACTED], quale conseguenza dell'omessa notifica dell'avviso di accertamento alla contribuente. Infatti, il citato art.25, co.3, del Regolamento Comunale sulla TARI dispone che: "Ai sensi dell'art.1, commi 161 e 162, L.296/2006, i provvedimenti di accertamento in rettifica di dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti e di accertamento d'ufficio per omesse dichiarazioni e/o versamenti sono notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Si applicano altresì, i commi da 163 a 169 dell'art.1 L.296/2006". Il Comune di [REDACTED] avendo previsto nel proprio Regolamento sulla TARI che nell'ipotesi di omesso versamento della stessa, sia inderogabilmente obbligatorio notificare al contribuente moroso un apposito avviso di accertamento entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all'annualità per la quale il tributo è dovuto. Tuttavia, il predetto Ente non ha tenuto conto di tutto quanto sopra rappresentato e procedeva alla notifica diretta, per il tramite dell'agente della riscossione della cartella di pagamento, senza aver dapprima provveduto alla notifica del prodromico avviso di accertamento. Il tutto con le conseguenze in termini di lesione del diritto del contribuente. Evidenziava l'odierna ricorrente che questa Corte ha già trattato altri analoghi ricorsi proposti dalla stessa società [REDACTED] ed ha emesso le sentenze n.1091/18 e n.639/22 che si producono in atti, con le quali, ha statuito l'illegittimità della cartella esattoriale relativa al mancato versamento della TARI, in difetto di dimostrazione, da parte dell'ente impositore della tempestiva notifica dell'avviso di accertamento prodromico; 3) In via subordinata, eccepiva la nullità della cartella opposta, per intervenuta decadenza del diritto di riscuotere la pretesa tributaria, da parte del Comune di [REDACTED]. Il predetto Comune, nell'esercizio del potere di accertamento, avrebbe dovuto inviare alla contribuente, per l'annualità 2014, entro il termine decadenziale, del 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui il versamento del tributo avrebbe dovuto essere effettuato. Pertanto, trattandosi di TARI relativa all'anno 2014, l'accertamento andava notificato, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre

2019. Ne consegue che è del tutto evidente come nel caso di specie, è intervenuta la decadenza da parte del Comune di [REDACTED] del diritto di riscuotere le somme vantate a titolo di TARI anno 2014. Per i motivi su esposti, chiede all'adita Corte affinché voglia annullare l'impugnata cartella esattoriale, in quanto illegittima, con condanna dell'Agente della Riscossione alla restituzione delle somme eventualmente versate dalla contribuente nelle more del giudizio. Il tutto, con condanna della resistente Agenzia delle Entrate riscossione alle spese di giudizio, con distrazione in favore del sottoscritto difensore, dichiaratosi antistatario, ex art.93 c.p.c.. Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate Riscossione che, nel riportarsi alle proprie controdeduzioni, sosteneva la legittimità e la correttezza del proprio operato. Eccepiva la propria legittimità attiva delle somme iscritte a ruolo, atteso che essendo la stessa un mero soggetto incaricato alla riscossione dei tributi locali, quindi, non ha alcun titolo né responsabilità in merito alla pretesa tributaria che, invece, è di esclusiva titolarità dell'Ente impositore. Evidenziava di voler provvedere alla chiamata in causa del Comune di [REDACTED] per l'integrazione del contraddittorio, non essendo stato evocato in giudizio dall'odierna ricorrente. Quanto alla intervenuta decadenza del diritto alla riscossione dei crediti iscritti a ruolo, l'Agente della riscossione eccepisce il proprio difetto di legittimazione passiva, trattandosi di doglianza relativa ai tempi di formazione del ruolo che deve essere rivolta esclusivamente nei confronti dell'Ente impositore. Concludeva affinché l'adita Corte disponga all'integrazione del contraddittorio con la chiamata in causa del Comune di [REDACTED], ai sensi dell'art.39 d.lg.n.112/99 e dell'art.14 d.lgs. n.546/92. Nel merito, voglia rigettare il ricorso, in quanto infondato. Nella denegata ipotesi di accoglimento del ricorso, dichiarare la carenza di legittimazione passiva dell'Agente della riscossione e dichiararne l'estromissione dall'eventuale condanna alle spese di giudizio. Il tutto, con condanna della ricorrente alle spese di lite.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La Corte di Giustizia Tributaria di I° Grado, ritiratasi in camera di consiglio, esaminati gli atti e la documentazione processuale, ritiene il ricorso, così come proposto, fondato e motivato, pertanto, meritevole di accoglimento. Parte ricorrente con atto introduttivo impugnava la cartella di pagamento n.09220230001049291000, emessa e notificata in data 17.03.2023, dall'Agenzia delle Entrate Riscossione di Potenza, per conto del Comune di [REDACTED], con la quale, intimava la sunnominata società, al pagamento della somma complessiva di €16.377,88, per omesso versamento della TARI per l'anno 2014, scaturita da un precedente avviso di accertamento che sarebbe stato notificato il 23.12.19, come evincesi dal dettaglio degli addebiti della cartella de qua. Va rilevato che detto ricorso è stato notificato, da parte dell'odierna ricorrente, soltanto nei confronti dell'Agenzia delle Entrate riscossione, la quale essendo un mero soggetto incaricato alla riscossione dei crediti portati nella cartella esattoriale, non ha né titolo e né ragioni per rispondere alle contestazioni di merito da parte del ricorrente, che tuttavia, tale incombenza ricade esclusivamente in capo all'Ente impositore che evidentemente è titolare della pretesa tributaria. Infatti, l'Agente della riscossione, nelle proprie memorie di costituzione, eccepiva il proprio difetto di legittimazione attiva in ordine alla riscossione delle somme iscritte a ruolo dall'Ente impositore. La contestazione avverso l'impugnata cartella riguardava, oltre che alla violazione dell'art.25, co.3, del Regolamento comunale TARI del Comune di [REDACTED], quale conseguenza dell'omessa notifica dell'avviso di accertamento alla contribuente, nel merito impugnava la pretesa impositiva concernente la mancata notifica del prodromico avviso di accertamento, da parte del Comune di [REDACTED], nonché l'intervenuta decadenza del potere accertativo da parte di quest'ultimo. Orbene, questa Corte rileva che, nel caso in cui il contribuente svolga contestazioni relative al merito del gravame, permane in capo al concessionario che voglia passare indenne anche in ordine ad eventuali conseguenze delle spese di lite, l'onere di chiamare in causa l'Ente impositore per l'integrazione del contraddittorio, ai sensi dell'art.39 del D.Lgs. n.112/1999. Infatti, a fronte di siffatta situazione, il predetto Ente della riscossione, assumeva una condotta diligente, ritenendo necessario la partecipazione al presente giudizio l'Ente impositore, al fine di giustificare la regolarità e la fondatezza della pretesa creditoria, quindi, in data 14.07.2023, provvedeva a mezzo pec, alla chiamata in causa il Comune di [REDACTED], in qualità di Ente impositore, ai sensi dell'art.39 D.Lgs. n.112/1999, come evincesi dagli atti di causa, tuttavia, il predetto Comune restava contumace non essendosi costituito in giudizio. L'Ente della riscossione, dal canto suo, ha fornito la prova della regolarità della notifica della cartella impugnata, nonché il rispetto della tempistica dei relativi adempimenti in fase di riscossione, in ossequio alle vigenti normative di riferimento. Quanto alla eccepita intervenuta decadenza del potere di accertamento da parte dell'Ente

impositore, questa Corte evidenzia che, nel caso di specie, trattandosi di tributi locali, qual'è la TARI, il termine decadenziale previsto dall'art.1, comma 163 della legge 296/2006, nel caso di riscossione coattiva dei tributi locali, il relativo titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo". Orbene, nel caso di specie, l'avviso di accertamento non essendo stato mai notificato alla società ██████████ SRL, il relativo termine del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo, di cui al comma 163 della L.296/2006, non è possibile computarlo. Va da sé che, in mancanza della notifica del predetto atto impositivo, il termine del terzo anno successivo alla notifica del predetto atto non può essere applicato nella fattispecie in esame. Di conseguenza, la richiesta di pagamento della TARI per l'anno 2014, poteva essere fatta valere sino alla data del 31 dicembre 2019. Considerato che, la cartella impugnata è stata notificata solo in data 17.03.23, quindi, dopo il predetto termine di decadenza, per cui, la pretesa creditoria de qua deve ritenersi illegittima ed infondata. Infine, giova evidenziare che, il Comune di ██████████, sebbene sia stato chiamato in causa dall'Ente della riscossione, tuttavia, non si costituiva in giudizio e rimaneva contumace, di conseguenza, alcuna prova di avvenuta notifica dell'avviso di accertamento ha fornito a questa Corte. Alla luce di quanto sopra esposto, il ricorso di parte è fondato, nonché motivato e, quindi, va accolto. Per il principio della soccombenza, il solo Comune di ██████████ va condannato alla rifusione, in favore della ricorrente, delle spese di giudizio che liquida come in dispositivo. Mentre, l'Agenzia delle Entrate riscossione, attesa la propria condotta diligente e responsabile, avendo fornito la prova della chiamata in causa l'Ente impositore, ex art.39 del D.Lgs.n.112/99, deve ritenersi indenne da qualsiasi condanna anche in ordine alle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte di Giustizia Tributaria di I° Grado, così decide: a) accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'impugnata cartella di pagamento; b) condanna il Comune di ██████████ alla rifusione in favore della parte ricorrente, con distrazione a favore del difensore dichiaratosi antistatario, ex art.93 c.p.c., della somma di €.650,00, oltre CUT ed oneri accessori, se dovuti, come per legge.

Così deciso in Potenza, il 23.04.2024.

IL GIUDICE ESTENSORE

(Dott. Donato LACEDRA)

IL PRESIDENTE

(Dott. Francesco GRECO)